



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

via Santa Colomba 133 – Palazzo CONI – 82100 Benevento
Tel. (0824) 62043

e-mail: del.benevento@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 12 del 2 Novembre 2023

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	580
PROGRAMMA GARE E QUADRO GARE ON-LINE	580
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA	580
PROGRAMMA GARE ATTIVITÀ DI BASE	580
ESORDIENTI 1°E 2° ANNO	580
PULCINI MISTI	581
RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA.....	581
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	581
COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	581
CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 17”	581
CAMPIONATO PROVINCIALE “UNDER 15”	582
ATTIVITÀ S.G.S. DI CALCIO A CINQUE	582
UNDER 17 PROVINCIALE CALCIO A 5.....	582
UNDER 15 PROVINCIALE CALCIO A 5	582
COPPE PROVINCIALI	582
NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ	583
GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE	583
DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO	583
USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE	583
RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE DI TUTTA LA GARA	583
NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ S.G.S.....	584
ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO	584
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI	585
AMMENZE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARE	585
ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE	586
ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	586
TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI	586
SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI	586
NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2023/2024.....	586
ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA	586
RECUPERO DELLE GARE.....	586
OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ	587
MIGLIORE FORMAZIONE	587
MAGLIE DA GIUOCO	587
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO.....	588

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI	590
SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA.....	590
NUMERAZIONE DELLE MAGLIE	590
ELENCO POST - GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI – AMMONITI - ESPULSI	591
TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI	592
SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI.....	592
MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA	592
ORDINE PUBBLICO	592
TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI.....	593
TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE.....	593
SVINCOLO ON-LINE.....	593
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.	593
TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA L.N.D. PER TUTTE LE PROCEDURE DI TESSERAMENTO	594
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI.....	594
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI	594
SGOMBERO DELLA NEVE.....	594
ASSISTENZA MEDICA.....	594
CAMPIONATI 2023/2024 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE	595
SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO	596
SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI PROVINCIALI	596
TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.	596
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA RINUNCIA	597
ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	598
PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI.....	598
RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE	598
ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....	599
RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	599
AMMENDE.....	599
AMMENDE PER RINUNCIA.....	599
INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA	600
RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO	600
TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA	600
ART. 65 N.O.I.F. “ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA”	600
CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA	601
DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO	601
RIMANDI NORMATIVI	601
ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	601
INDIRIZZI E-MAIL:	602
DELEGAZIONE.....	602
GIUSTIZIA SPORTIVA	602

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2023/2024, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa. Considerati i termini previsti per la conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 al 30 Giugno 2024 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della Stagione Sportiva 2023/2024 si darà luogo alle eventuali gare di play-off e di play-out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021.

PROGRAMMA GARE E QUADRO GARE ON-LINE

Si ricorda alle società che l'unico Programma gare UFFICIALE è quello presente sul Quadro gare on line collegandosi al presente link: campania.lnd.it/lnd/quadrogare.php?tipoquadro=5

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Si ricorda che le richieste di variazione, devono essere effettuate entro il mercoledì ore 23.59 della settimana prima della manifestazione collegandosi sul sito istituzionale del C.R. Campania alla sezione Area Società (Variazioni on-line) <https://campania.lnd.it/lnd/squadre/login.php> senza la necessità del consenso della società ospitata; le variazioni richieste dopo tale data e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte sempre sul portale nella sezione Area Società (Variazioni on-line).

PROGRAMMA GARE ATTIVITÀ DI BASE

ESORDIENTI 1°E 2° ANNO

GIRONE A – 1ª Giornata

SQUADRA 1	SQUADRA 2	IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	DATA	ORA
BENEVENTO CALCIO S.R.L.	CESARE VENTURA	C.S. AVELLOLA	BENEVENTO	06.11.2023	17.00
COMPRESORIO MISCANO	GRIPPO DRS BENEVENTO sq,B	COMUNALE	CASALBORE	05.11.2023	FED.
GRIPPO DRS BENEVENTO	APICE CALCIO 1964	GENNARO MEOMARTINI	BENEVENTO	05.11.2023	15.00
JUVENTINA CIRCELLO	ASD VALFORTORE	NICOLA D'AGOSTINO	COLLE SANNITA	03.11.2023	16.00

GIRONE B – 1ª Giornata

SQUADRA 1	SQUADRA 2	IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	DATA	OR A
ERGA SPORT ASD APS	EPITAFFIO V. CALCIOLANDIA	ARIELLA	PADULI	10.11.2023	18.30
CESARE VENTURA sq. B	GIADA CLUB CALCIO A 5	CAMPO MELLUSI	BENEVENTO	05.11.2023	19.00
AURELIO M. PACILLO ASD	GRIPPO DRS BENEVENTO sq,C			05.11.2023	17.00
RIPOSA	VALLE TELESINA A.S.D.				

GIRONE A – 1ª Giornata

SQUADRA 1	SQUADRA 2	IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	DATA	ORA
GRIPPO DRS BENEVENTO	BENEVENTO CALCIO S.R.L.	MEOMARTINI	BENEVENTO	04.11.2023	14:30
COMPRESORIO MISCANO	GRIPPO DRS BENEVENTO sq B	COMUNALE	CASALBORE	05.11.2023	10.30
JUVENTINA CIRCELLO	CESARE VENTURA				
RIPOSA	APICE				

GIRONE B – 1ª Giornata

SQUADRA 1	SQUADRA 2	IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	DATA	ORA
CESARE VENTURA sq B	GRIPPO DRS BENEVENTO sq.D	MELLUSI	BENEVENTO	05.11.2023	19.00
ERGA SPORT ASD APS	VALLE TELESINA A.S.D.	ARIELLA	PADULI	10.11.2023	17.00
GRIPPO DRS BENEVENTO sq. C	BENEVENTO CALCIO S.R.L. sq B	MEOMARTINI	BENEVENTO	05.11.2023	18.00

Si ricorda che entro le ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara, le società dovranno inviare la distinta gara all'indirizzo e-mail del.benevento@Lnd.it.

RAPPORTI CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Le società in prima istanza dovranno contattare gli uffici del C.R. Campania tramite il portale a loro dedicato raggiungibile dal sito internet <https://campania.lnd.it> nella sezione "Area Società" – una volta effettuato l'accesso cliccando "Home" sarà possibile effettuare una segnalazione che sarà gestita dagli uffici competenti.

Premesso quanto alla precedente comunicazione si informa che gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- il martedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- il giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Per problemi non risolvibili tramite segnalazione da portale gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo contralino telefonico (081 5537216) ai seguenti orari:

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO***COMUNICATO UFFICIALE N. 1 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024***

Di seguito si riporta il link del [Comunicato Ufficiale n. 1 della F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/2024](#), inerente all'articolazione dell'Attività di Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023/2024.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 17"

Il Campionato Under 17 provinciale avrà inizio nel fine settimana del **11/12 novembre 2023**.

CAMPIONATO PROVINCIALE "UNDER 15"

Il Campionato Under 15 provinciale avrà inizio nel fine settimana del **11/12 novembre 2023**

ATTIVITÀ S.G.S. DI CALCIO A CINQUE

UNDER 17 PROVINCIALE CALCIO A 5

Il Campionato di Calcio a 5 Under 17 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque under 17 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 17.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba sintetica, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

LIMITI DI ETÀ UNDER 17 CALCIO A CINQUE

Possono prendere parte all'attività Under 17 Provinciale di Calcio a Cinque, i calciatori **nati 2007 - 2008** e che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nota: Per il Calcio a cinque **non** concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 30 minuti ciascuno.

UNDER 15 PROVINCIALE CALCIO A 5

Il Campionato di Calcio a 5 Under 15 sarà articolato su gironi formati da **un massimo di QUATTORDICI squadre ciascuno**

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque under 15 possono iscriversi:

Le società che faranno richiesta di iscrizione al campionato calcio a Cinque under 15.

Le gare possono disputarsi su impianto coperto o scoperto, anche con erba artificiale, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

LIMITI DI ETÀ UNDER 15 CALCIO A CINQUE

Possono prendere parte all'attività Under 15 Provinciale di Calcio a Cinque, i calciatori **nati 2009 - 2010** e che abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età.

Il mancato rispetto di tali limiti d'età comporta la sanzione della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nota: Per il Calcio a cinque **non** concesso al portiere il lancio con le mani nella metà campo avversaria. Inoltre sono previsti due tempi di 30 minuti ciascuno.

COPPE PROVINCIALI

E' data facoltà a ciascuna Delegazione su indicazione del Comitato Regionale di organizzare le attività in epigrafe.

NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

Le gare potranno essere disputate, nei giorni: **venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, nei giorni festivi (dalle 10:00 all'orario federale), il sabato e "giorni feriali per recuperi" dalle 15.00 alle 18.30.**

Le giornate festive da considerarsi come la domenica.

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini previsti.

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questa Delegazione ***almeno cinque giorni prima della gara stabilita.*** Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Si ricorda che le variazioni sul portale LND (Siti Internet) devono essere effettuate entro il martedì della settimana senza il consenso della società ospitata; le variazioni effettuate dopo tale data e comunque entro le ore 12.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della società controparte; si rimanda in proposito al [link del portale web](#).

Le richieste non documentate, o inoltrate con altro mezzo, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Il C.R. Campania, comunica che, in occasione delle iscrizioni ai Campionati 2023/2024, **non saranno accettate** le iscrizioni di società che ***non dispongano di un campo di gioco*** dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

Stralcio del comma 2. dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D.: **"Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:**

- a) *la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 delle N.O.I.F.". ... omissis*

Le società che nel corso della stagione sportiva hanno avuto comunicazione di prescrizioni o di sospensione dell'attività, potranno trasmettere al C.R. Campania apposita documentazione dimostrativa di essere in regola; il C.R. Campania provvederà per i campi sportivi in erba artificiale, ad inoltrare tali documenti agli uffici preposti della L.N.D. (versamenti, bonifici, ecc.).

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su **campi in erba artificiale regolarmente omologati oppure in deroga**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uso emanata dalla Lega stessa.

RECUPERI PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA RIPETIZIONE DI TUTTA LA GARA

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, con la ripetizione dell'intera gara.

La data del recupero è stabilita, con decisione inappellabile, da questa Delegazione e pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2023/2024, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine
- d) Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

NELL'IPOTESI DI RICHIESTA, DA PARTE DI UNA DELLE DUE SOCIETÀ INTERESSATE AL RECUPERO, DI DIFFERIMENTO DI ESSO, IN RAGIONE DI RICORSO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, SARÀ ATTESA la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per i Campionati Regionale Under 18 - Under 17 – Under 15 e per i Tornei Under 16 – Under 14 saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì).

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ S.G.S.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è previsto la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impegnato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Fermo restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedono (nel qual caso viene inflitto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione della perdita della gara con il risultato 0-3 avverso il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fermo restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- Nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistere all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico. Fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini ed Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base.

AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARE

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	516,00	103,00	61,00

N.B.

La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali, per le quali l'esclusione interviene alla **quarta** rinuncia a disputare gare del Campionato o delle manifestazioni ufficiali di rispettiva competenza.

A norma dell'articolo 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Indennizzi

Qualora una società rinuncia a disputare una gara, può essere addebitata alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTI - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio [Comunicato Ufficiale n° 39/A F.I.G.C. del 20 settembre 2023](#).

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Entro il termine della stagione sportiva **2023/2024**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2023/2024

ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante, nel rispetto dei limiti previsti per la disputa delle gare.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2023/2024, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- e) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- f) casi di forza maggiore;
- g) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 2) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);

3) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

*Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, **sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione**, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.*

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, Variazioni campi ed orari, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il C.R. Campania ha disposto che tutte le gare delle **ultime due giornate**, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2023/2024 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medicosociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il **Portale Servizi Federale**.

In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli uffici del settore Tecnico per la stagione sportiva 2023/2024, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- **Terreno di gioco:** è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;

- **Campo per destinazione:** è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- **Recinto di gioco:** è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall’area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l’atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- **Campo di gioco:** è l’intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI

L’identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell’Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell’elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2023/2024 indicare nell’elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l’applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all’Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2023/2024, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta

la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cercando il numero di maglia, come da esempio

F.I.G.C. - LND				
Distinta dei giocatori partecipanti alla gara				Da d
(Campionato/Validazione)				
Anno Rosa	Data di Nascita			Cogn
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art. 61, comma 3, N.O.I.F.

ELENCO POST - GARA DEI CALCIATORI: SOSTITUITI – AMMONITI - ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. *Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.*

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Si raccomanda alle società di Eccellenza e Promozione di prestare particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro nell'ipotesi che ne sia provvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su

questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro, ad evitare che eventuali errori nell’indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d’ufficio.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all’art. 56, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio.

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell’art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L’Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest’ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate salvo dinieghi da Organi superiori o di tutela dell’Ordine Pubblico.

TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE

Sono consentiti solo on-line, con procedura di dematerializzazione – firma digitale.

L'EFFETTUAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI TESSERAMENTO NON SARÀ CONSENTITA SE IL SALDO PORTAFOGLIO TESSERAMENTI È INSUFFICIENTE

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2023)

SVINCOLO ON-LINE

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue:

il **primo** da **sabato 1° luglio a venerdì 21 luglio 2023 - ore 19.00;**

il **secondo** (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2023 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 dicembre 2023.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto “prestito”).

I calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in “lista di svincolo”, da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive, ovvero da **venerdì 1° dicembre a giovedì 14 dicembre 2023 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati)

Il tesseramento dei calciatori “giovani”, tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da venerdì 15 dicembre 2023.

Ad esempio per verificare il corretto invio delle Liste di Svincolo, al fine di evitare qualsiasi inconveniente relativo all'invio a mezzo procedura di dematerializzazione, è necessario verificare l'avvenuto invio eseguendo i seguenti passaggi nella propria area web societaria:

- cliccare su “Firma Elettronica”
 - dall'elenco “documenti firmati”, selezionare “Svincoli Dilettanti” e verificare che sia presente la data e l'orario sotto la colonna “data/ora/firma” sulla stessa riga della lista di svincolo firmata.
- Tale verifica può essere effettuata per tutti i movimenti di cui all'elenco “documenti firmati”.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO - ART 32 BIS N.O.I.F.

Si rimanda all'art. 32 bis delle N.O.I.F.

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA L.N.D. PER TUTTE LE PROCEDURE DI

TESSERAMENTO

Ai seguenti link sono consultabili i Comunicati Ufficiali relativi ai termini e modalità stabiliti dalla L.N.D. per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti e cessioni di contratto fra società del Settore Dilettantistico e fra queste e società del settore Professionistico, da valere per la stagione sportiva 2023/2024.

- [Comunicato Ufficiale LND n. 444 del 28 giugno 2023 - CU n.233/A FIGC del 28 giugno 2023](#) - Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Società Calcio a 11 dilettantistiche 2023-2024

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria, sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. **È fatto salvo quanto previsto al punto sul presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.**

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, **gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.**

SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A2 élite e del Campionato nazionale di Serie A femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nelle organizzazione degli eventi sportivi, le società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigneti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

CAMPIONATI 2023/2024 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 del 1° luglio 2023 della L.N.D.)

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2023/2024:

- a) ogni Società **di calcio a Undici** può far entrare nella struttura sportiva un **massimo di 40 tesserati**, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; **ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figurano nella distinta di gara**

- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° luglio 2023;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

SERVIZIO AMBULANZA CAMPIONATI PROVINCIALI

Alle Società che partecipano alle attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

(Comunicato Ufficiale n. 3 del 1° luglio 2023 della L.N.D.)

Si richiamano le Società associate alla L.N.D., al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art.43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita mediche per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o

allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA QUARTA

RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., con particolare riferimento al comma 5, nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 301/A della F.I.G.C. il 30 giugno 2022:

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. la società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle società della Divisione Calcio a Cinque e alle società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali ed ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
- 5 bis. le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 55 – N.O.I.F.: MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA

MAGGIORE

1- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatricie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi di questa Delegazione Provinciale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Delegato e dal Segretario. **I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica con pubblicazione sul sito del C.R. Campania.**

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i **casi di omonimia tra calciatori tesserati** a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 14/12/1972;

25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:

nato il 25/06/1969;

- *le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute alla Delegazione Provinciale entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;*
- *per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali o posta elettronica certificata), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.*

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 19, 20 e 21** del **vigente Codice di Giustizia Sportiva**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII **"Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica"** del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, **le ammende devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale**. *Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.*

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato Regionale Juniores Under 19 – Campionato Regionale Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00

– Attività Amatori

1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

In riferimento alle società che si ritirino o siano escluse dal campionato o da altre manifestazioni ufficiali si rimanda all'art. 53, comma 8. N.O.I.F.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale e ciascuno per le rispettive competenze le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria delle due competizioni.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2023/2024, con esclusione dei Campionati non elencati:

TERZA CATEGORIA € **60,00**

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo € **100,00**

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo **dovrà far pervenire** al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del QUARTO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da copia del bonifico bancario effettuato o da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

TUTELA DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 65 N.O.I.F. "ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA"

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.
2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.
3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

CUSTODIA AUTOVETTURE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio veicolo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare – prima della gara - e consegnare le chiavi allo stesso; il tutto previa verifica dello stato dell'autovettura;
- constatare con il responsabile della Società ospitante – al termine della gara - eventuali danni rilevati al veicolo;
- compilare e sottoscrivere con il Dirigente Responsabile una “DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DELL'AUTOVETTURA DELL'ARBITRO”:

1) INIZIO CUSTODIA, alla verifica prima della gara.

2) FINE CUSTODIA, terminate le operazioni di controllo e di riconsegna delle chiavi.

Analogamente, dovranno essere seguite le indicazioni sopra riportate per la consegna e la custodia dello spogliatoio assegnato al Direttore di gara.

Sarà cura del Direttore di gara, all'arrivo all'impianto di gioco, chiedere le chiavi dello spogliatoio arbitrale al Dirigente responsabile e, una volta ultimate le operazioni, riconsegnare le chiavi in custodia al medesimo dirigente responsabile della società ospitante.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente alle disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

DANNI AGLI SPOGLIATOI E/O IMPIANTO

Il Dirigente Responsabile della società ospitante è tenuto a mostrare al direttore di gara lo stato della struttura e degli spogliatoi **PRIMA dell'inizio della gara**, in caso di rilievo di danni, farne immediata comunicazione al Direttore di gara che verificherà lo stato dei luoghi e ne farà menzione all'interno del referto arbitrale e ne darà tempestiva comunicazione alla società Ospitata.

RIMANDI NORMATIVI

Per tutto quanto non riportato sul presente Comunicato Ufficiale, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2023 e alle normative vigenti.

ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si ricorda alle Società che gli uffici di questa Delegazione Provinciale osserveranno i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:

MARTEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 18.00

GIOVEDÌ dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Si raccomanda i Dirigenti delle società di attenersi ai suindicati orari, sia per le comunicazioni telefoniche che per l'accesso agli uffici. **È fatta salva, la possibilità di appuntamento con il Delegato o il Segretario in altri giorni ed orari.**

INDIRIZZI E-MAIL:

DELEGAZIONE

del.benevento@Lnd.it

del.benevento@pec.Lndcampania.it

GIUSTIZIA SPORTIVA

gst.benevento@pec.Lndcampania.it

Publicato in Benevento il 2 novembre 2023

**Il Segretario
Roberto Corrado**

**Il Delegato
Vincenzo Lombardi**